

37636 / 16



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Francesco Ippolito

- Presidente -

Sent. n. sez.

707

Maurizio Ganesini

PU - 20/04/2016

Giorgio Fidelbo

- Relatore -

R.G.N. 230/16

Laura Scalia

Alessandra Bassi

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

- 1) Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro;
- 2) Soriano Leone, nato il 21/11/1966 a Vibo Valentia;
- 3) Soriano Carmelo Giuseppe, nato il 23/01/1991 a Vibo Valentia;
- 4) Parrotta Francesco, nato il 04/02/1983 a Vibo Valentia;
- 5) Soriano Giuseppe, nato il 24/10/1991 a Vibo Valentia;
- 6) Silipigni Graziella, nata il 06/11/1971 a Rombiolo;
- 7) Soriano Gaetano, nato il 22/04/1964 a Filandari;

avverso la sentenza del 28/05/2015 emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro;

visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;

udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i reati di cui capi h) e g) limitatamente alla mancata

applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 e il rigetto dei ricorsi nel resto;

uditi gli avvocati Salvatore Staiano, Giovanni Aricò, Diego Brancia, Valerio Spigarelli, Giuseppe Lo Presti e Giovanni Vecchio, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 maggio 2014 il Tribunale di Vibo Valentia assolveva Leone Soriano, Giuseppe Soriano, Carmelo Giuseppe Soriano, Getano Soriano e Francesco Parrotta, tutti accusati di far parte della cosca "Soriano, operante nel territorio di Filandari dal 2007 fino almeno al novembre 2012, dal reato di associazione mafiosa e da una serie di reati fine, costituiti da estorsioni, danneggiamenti e detenzione di armi; inoltre assolveva Graziella Silipigni dal reato di estorsione, contestatole assieme a Graziella D'Ambrosio e Rosetta Lo Preiato (queste ultime non ricorrenti); venivano condannati solo Leone e Giuseppe Soriano per alcuni episodi di estorsione e danneggiamenti.

Sulle impugnazioni del pubblico ministero, delle parti civili e degli imputati Leone e Giuseppe Soriano la Corte d'appello di Catanzaro, con la decisione indicata in epigrafe, ha riformato la sentenza assolutoria, condannando tutti i Soriano e il Parrotta per il reato associativo e per una serie di reati fine; allo stesso modo ha riformato anche la sentenza a carico della Silipigni, condannandola per l'estorsione di cui al capo e).

2. I ricorsi di Leone Soriano.

In primo grado Leone Soriano era stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per una serie di episodi di danneggiamenti e incendi (capi m, o, p, r, s) ed era stato assolto dal delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo a) nonché da altri reati in materia di estorsione, danneggiamento e porto e detenzione di armi (capi b, n, q, t, x, y).

Sull'impugnazione del pubblico ministero, la Corte d'appello ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado e ha ritenuto l'imputato responsabile del reato associativo (capo a) e di due episodi di danneggiamento escludendo l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 (capi n, t), condannandolo alla

pena complessiva di 15 anni e 6 mesi di reclusione, con l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena, oltre alla misura di sicurezza della libertà vigilata. Nel resto ha confermato la decisione del Tribunale.

2.1. I difensori di Leone Soriano hanno proposto un articolato ricorso per cassazione.

Con il primo motivo deducono il vizio di motivazione in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. e all'art. 6 Cedu, rilevando che la *reformatio in peius* della sentenza assolutoria di primo grado con riferimento alla esistenza dell'associazione e al ruolo di vertice assunto dall'imputato è avvenuta sulla base di una diversa valutazione di prove dichiarative provenienti dai collaboratori di giustizia e dalle persone offese, ma in assenza di un apprezzamento diretto dei giudici di secondo grado che hanno disatteso le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in aperta violazione della giurisprudenza della Corte ed e della stessa Corte di cassazione.

Con il secondo motivo si eccepisce l'illegittima acquisizione, fuori dal contraddittorio, del verbale dichiarativo del collaboratore di giustizia William Polito.

Con il terzo motivo si censura la sentenza per vizio di motivazione e violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in quanto i giudici d'appello hanno basato la loro decisione sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, Angiolino Servello e William Polito, che si sono riferiti a periodi non ricompresi nella contestazione, in quanto il primo ha riferito le proprie conoscenze fino al 2003, l'altro ha iniziato la collaborazione nel 2008. In base a tali dichiarazioni i giudici hanno desunto la continuità con un'associazione esistente nei primi anni '90, non gestita in forma organizzata, utilizzando un ragionamento metodologicamente insostenibile. Per quanto riguarda l'attendibilità dei collaboratori, si rileva che Servello non risulta appartenere ad alcuna cosca, né si è mai accusato di farne parte, circostanze rilevanti nella valutazione del suo contributo dichiarativo che, considerato anche l'atteggiamento assunto durante la deposizione e le incertezze nell'individuare le vittime delle estorsioni, avrebbero dovuto indurre i giudici a ritenerlo testimone non attendibile. Peraltro, si esclude che tali dichiarazioni abbiano ricevuto una conferma da quelle rese dal Polito, in quanto i contenuti sono palesemente divergenti, in particolare per quanto concerne i rapporti con la cosca Mancuso

(secondo Servello i Soriano erano in contrapposizione ai Mancuso, che vengono indicati addirittura come i mandanti dell'omicidio di Roberto Soriano; secondo Polito i Soriano sarebbero stati al servizio dei Mancuso), circostanza rilevante, del tutto trascurata dalla Corte d'appello e che invece era stata ben considerata dal primo giudice per escludere la convergenza delle accuse. Inoltre, anche le dichiarazioni del Polito vengono ritenute non attendibili e si sottolinea, da un lato, come questi non conoscesse affatto Leone Soriano, dall'altro, la superficialità nel valutare i rapporti del collaboratore con la fonte primaria, costituita da Giovanni D'Aloi, nei cui confronti sarebbe emerso un forte risentimento. Sempre al fine di evidenziare l'inattendibilità del Polito, viene riferito l'episodio del mancato riconoscimento di Gaetano Soriano, dopo che il collaboratore aveva riferito di essersi recato spesso, in compagnia di D'Aloi, presso l'attività di sfascio dello stesso Gaetano Soriano.

Nello stesso motivo, si rileva come le chiamate in reità dei due collaboratori, non convergenti tra loro, non risultino confermate neppure dai risultati delle intercettazioni ambientali, ritenute del tutto neutre dal Tribunale e, invece, prese in considerazione dalla Corte d'appello, che ha desunto da quelle la dimostrazione dell'assoggettamento e delle intimidazioni operate dall'associazione in relazione ad episodi di estorsione e di danneggiamenti. Secondo la difesa dalle captazioni ambientali non emergerebbe alcun riferimento all'imputato ovvero all'associazione, risultando solo "una sorta di vandalismo vagante nel paese caratterizzato dal gusto di danneggiare".

In conclusione, si assume che gli elementi probatori acquisiti non dimostrano l'esistenza di una cosca operante in Filandari dal 2007, né la partecipazione di Leone Soriano all'associazione, ricoprendo il ruolo di capo.

Con il quarto motivo si passa ad esaminare la ritenuta responsabilità dell'imputato con riferimento ai vari episodi di danneggiamento, incendio ed estorsione, considerati i reati fine dell'associazione.

Per quanto concerne i danneggiamenti di cui ai capi n) e t) si rileva la contraddizione in cui è incorsa la sentenza impugnata, che ha escluso l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991; inoltre, si censura la motivazione per avere dato rilevanza alle intercettazioni, sebbene dalle stesse non si evinca l'autore ovvero il mandante dei danneggiamenti ai danni dell'autovettura di Antonio Grasso e alle piante di ulivo di Pasquale Grasso.

Riguardo ai danneggiamenti di cui ai capi m) ed o), si rileva come la Corte d'appello non abbia fornito risposte alle deduzioni difensive, soprattutto in relazione alla contestazione sulle aggravanti.

Analoghe critiche vengono mosse per i danneggiamenti di cui ai capi p), r) ed s).

3. I ricorsi di Carmelo Giuseppe Soriano.

In parziale riforma della sentenza assolutoria di primo grado, la Corte d'appello ha ritenuto Carmelo Giuseppe Soriano colpevole del reato associativo di cui al capo a), nonché dei due episodi di estorsione contestati ai capi g) e w), quest'ultima tentata e comunque aggravata ai sensi dell'art. 7 legge n. 203/1991, condannandolo alla pena di 10 anni e sei mesi di reclusione ed euro 13.000 di multa, con l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena, oltre alla misura di sicurezza della libertà vigilata. Nel resto ha confermato la decisione del Tribunale.

3.1. L'avvocato Giuseppe Lo Presti ha presentato ricorso per cassazione, nell'interesse dell'imputato.

Con il primo motivo, relativo all'estorsione posta in essere ai danni di Filippo Castagna (capo g), si deduce la violazione dell'art. 6 Cedu, nonché l'illogicità della motivazione, in quanto la Corte territoriale è pervenuta al ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado, attraverso una rivalutazione della testimonianza della persona offesa, ritenuta inattendibile dal Tribunale, senza disporre la rinnovazione dell'istruttoria, in violazione della giurisprudenza europea e di quella di legittimità.

Con il secondo motivo si censura la sentenza per avere ritenuto la responsabilità dell'imputato per l'estorsione ai danni di Antonio Panzitta (capo w), omettendo di rispondere alle deduzioni difensive che avevano sottolineato la carenza di un elemento costitutivo del reato, ossia la mancanza di profitto ingiusto, non essendo stata accertata la causale del debito in questione.

Con il terzo motivo si deduce la assoluta mancanza di prova circa la partecipazione dell'imputato all'associazione di cui al capo a). Nessuno dei collaboratori ha menzionato Carmelo Giuseppe Soriano come facente parte dell'associazione, circostanza che aveva giustificato l'assoluzione in primo grado; la Corte territoriale, invece, ha ritenuto la partecipazione su un

assunto del tutto generico, riferito alla partecipazione di "giovani Soriano", senza alcuna indicazione specifica, nonché sulla base dei risultati delle intercettazioni in cui il riferimento all'imputato emerge da colloqui tra alcune persone offese che lo dipingono come un "pazzo", ma senza alcun elemento di specificità in relazione a sue condotte all'interno dell'associazione.

3.2. L'imputato ha presentato anche un ricorso personalmente, in cui censura la sentenza per illogicità della motivazione in relazione ai tre capi per i quali è stata riconosciuta la sua responsabilità.

4. Il ricorso di Gaetano Soriano.

In riforma della sentenza assolutoria di primo grado, la Corte d'appello ha ritenuto Gaetano Soriano colpevole del reato associativo di cui al capo a), nonché dei due episodi di estorsione contestati ai capi h) e w), condannandolo alla pena di 15 anni e 9 mesi di reclusione, con l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena, oltre alla misura di sicurezza della libertà vigilata.

4.1. L'avvocato Giovanni Vecchio, nell'interesse dell'imputato, ha proposto ricorso per cassazione.

Riguardo al reato di estorsione di cui al capo h), che sarebbe stato posto in essere dall'imputato ai danni di Filippo Castagna, per averlo costretto a sostituirgli gratuitamente quattro pneumatici di un fuoristrada, si deduce il vizio di motivazione sotto diversi profili. Innanzitutto, si rileva che la Corte territoriale avrebbe omesso di prendere in considerazione le deduzioni difensive contenute nella memoria depositata, in cui si faceva riferimento ad alcune conversazioni intercettate della stessa persona offesa, che escludeva di avere subito richieste di natura estorsiva; peraltro, tale esclusione è stata ribadita dalla vittima in dibattimento; inoltre, nella stessa memoria si chiedeva di verificare che l'imputato non aveva mai avuto disponibilità di un fuoristrada e che lo stesso, nel periodo di tempo in contestazione, era stato quasi sempre detenuto ovvero sottoposto a misura di prevenzione con obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello in cui vi sarebbe stata l'estorsione.

Sotto un diverso angolo visuale, si sottolinea come il ribaltamento della decisione assolutoria sia avvenuta attraverso una diversa valutazione dell'episodio del c.d. "pizzino" sequestrato all'imputato nel carcere dove si

trovava ristretto, mentre tentava di farlo pervenire alla stessa persona offesa, tramite la cognata, Lo Preiato: il Tribunale ha escluso ogni valenza confessoria al pizzino; la Corte d'appello, al contrario, lo ha ritenuto rilevante, in quanto il "pizzino" costituirebbe la dimostrazione del coinvolgimento dell'imputato nell'estorsione. A questo proposito si evidenzia come la sentenza di appello avrebbe dovuto fornire una motivazione rafforzata rispetto a quella del primo giudizio, tale da eliminare ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato ed evidenziare le carenze e le insufficienze della sentenza assolutoria.

Il vizio di motivazione viene dedotto anche per l'episodio di cui al capo w), cioè l'estorsione che sarebbe stata compiuta dall'imputato, assieme al figlio Carmelo Giuseppe, ai danni dell'imprenditore Antonio Panzitta, vittima di una richiesta di denaro di euro 20.000. Viene rilevato come il primo giudice abbia escluso ogni elemento di minaccia o di violenza, riconducendo il credito vantato da Gaetano Soriano nei confronti dell'imprenditore ad affari intercorsi tra gli stessi. D'altra parte lo stesso Panzitta, sentito in dibattimento, ha ammesso pregressi rapporti di conoscenza e di affari con Soriano. La Corte d'appello ribalta questa ricostruzione e, secondo la difesa, attraverso una diversa lettura di elementi già valutati dal Tribunale, soprattutto con riferimento alla deposizione della persona offesa, di cui viene messa in evidenza la condizione di assoggettamento psicologico nei confronti dell'imputato. In particolare, si assume che i giudici di secondo grado non hanno preso in considerazione, al fine di evidenziarne l'insufficienza logica, tutti gli elementi valutati dal primo giudice per escludere la sussistenza del reato, tra cui anche l'irrilevanza del pizzino.

Con un terzo motivo si contesta la sentenza per avere riconosciuto la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 in relazione all'estorsione di cui al capo w).

Il quarto motivo attiene al reato associativo.

Si censura la sentenza per vizio di motivazione in quanto i giudici d'appello hanno basato la loro decisione sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, Angiolino Servello e William Polito, che si sono riferiti a periodi non ricompresi nella contestazione, in quanto il primo ha riferito le proprie conoscenze fino al 2003, l'altro ha iniziato la collaborazione nel 2008.

Nello stesso motivo, si rileva come le chiamate in reità dei due collaboratori, non convergenti tra loro, non risultino confermate neppure dai risultati delle intercettazioni ambientali, ritenute del tutto neutre dal Tribunale e, invece, prese in considerazione dalla Corte d'appello, che ha desunto da quelle la dimostrazione dell'assoggettamento e delle intimidazioni operate dall'associazione in relazione ad episodi di estorsione e di danneggiamenti. Secondo la difesa dalle captazioni ambientali non emergerebbe alcun riferimento all'imputato ovvero all'associazione.

In conclusione, si assume che gli elementi probatori acquisiti non dimostrano alcuna partecipazione di Gaetano Soriano nell'associazione e il ribaltamento della pronuncia assolutoria non si fonda su una motivazione rinforzata, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.

5. Il ricorso di Francesco Parrotta.

In parziale riforma della sentenza assolutoria di primo grado, la Corte d'appello ha ritenuto Francesco Parrotta colpevole del reato associativo di cui al capo a), nonché dell'episodio di estorsione tentata contestato al capo b), limitatamente ai fatti dell'agosto 2010, condannandolo alla pena di nove anni e sei mesi di reclusione, con l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena, oltre alla misura di sicurezza della libertà vigilata. Nel resto ha confermato la decisione del Tribunale.

5.1. L'avvocato Giovanni Vecchio, nell'interesse dell'imputato, ha proposto ricorso per cassazione.

Riguardo al reato di cui al capo b), si deduce il vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale è pervenuta al ribaltamento della sentenza assolutoria attraverso una rivalutazione della testimonianza resa da Giuseppe Valente, senza minimamente entrare nello specifico delle argomentazioni contrarie indicate dal primo giudice che aveva ritenuto il teste inattendibile; sotto un diverso, ma collegato punto di vista, si sottolinea che il giudice di appello avrebbe dovuto rinnovare l'istruzione dibattimentale sentendo il teste, così come prescrive la giurisprudenza europea e quella della Corte di cassazione.

Con un secondo motivo si denuncia il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione del Parrotta all'associazione. Si sostiene che nessun

elemento di prova dimostra la partecipazione dell'imputato alla supposta organizzazione mafiosa; l'unico elemento che viene valorizzato dalla Corte d'appello è il reato estorsivo di cui al capo b), per il quale, peraltro, lo stesso giudice ha escluso l'aggravante del metodo mafioso. Anche in questo caso si sottolinea come la sentenza impugnata non si sia confrontata adeguatamente con la decisione di primo grado.

5.2. Lo stesso difensore ha presentato motivi nuovi, ribadendo le critiche alla sentenza impugnata già contenute nel ricorso principale.

6. I ricorsi di Giuseppe Soriano.

In primo grado Giuseppe Soriano era stato condannato alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione e euro 2.000 di multa per una serie di episodi di estorsione ai danni di Domenico Deodato, titolare di una pasticceria dal quale avrebbe acquistato dolci (una torta, sei uova di Pasqua e cestini natalizi) senza pagare (capi c, d, f) ed era stato assolto dal delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo a) nonché da altri reati in materia di estorsione, danneggiamento e porto e detenzione di armi (capi j, k, l).

Sull'impugnazione del pubblico ministero, la Corte d'appello ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado e ha ritenuto l'imputato responsabile anche del reato associativo (capo a), riconoscendo la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi c), d), f), condannandolo alla pena complessiva di 10 anni e 8 mesi di reclusione ed euro 13.300 di multa, con l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena, oltre alla misura di sicurezza della libertà vigilata. Nel resto ha confermato la decisione del Tribunale.

6.1. Con un primo ricorso l'imputato ha innanzitutto dedotto la assenza di motivazione in ordine alla sua partecipazione al reato associativo contestato al capo a), rilevando come la Corte d'appello, con un motivazione inadeguata, abbia affermato la sua responsabilità sulla base di ragionamenti ipotetici e avulsi da qualsiasi accertamento investigativo, senza dimostrare alcun profilo sintomatico di uno stabile inserimento nel supposto sodalizio e omettendo di indicare quale ruolo avrebbe svolto in seno all'organizzazione criminale. D'altra parte, si sottolinea come nessuno dei collaboratori abbia in alcun modo

menzionato l'imputato e, inoltre, gli stessi risultati delle intercettazioni non consentono di desumere elementi significativi al riguardo.

Con un secondo motivo, riferito ai reati di cui ai capi c), d) ed f), oltre ad evidenziare come l'esclusione da parte della Corte d'appello dell'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 rappresenti una forte contraddizione della decisione nella parte in cui invece riconosce la partecipazione all'associazione, si censura la ritenuta applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 cod. pen. e, soprattutto, si deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati in questione.

6.2. Con un secondo ricorso l'imputato ha riproposto le censure in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo a), rilevando il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 6 Cedu, per avere la Corte d'appello rivalutato la credibilità dei collaboratori di giustizia, senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Con riferimento ai tre episodi di estorsione ai danni della pasticceria di Domenico Deodato (capi c, d, f), il ricorrente assume l'insussistenza del reato desumibile dalle stesse dichiarazioni della Maiolo, all'epoca dipendente della pasticceria: mancherebbe sia l'elemento soggettivo del reato, sia quello oggettivo, dovendo escludersi che vi siano state condotte di minaccia e di violenza ovvero che la dipendente abbia avuto un atteggiamento di soggezione per l'appartenenza dell'imputato alla famiglia Soriano.

7. I ricorsi di Graziella Silipigni.

Originariamente a Graziella Silipigni era stata contestata un'estorsione, in concorso con Rosetta Lo Preiato e Graziella D'Ambrosio, consistita nel costringere Domenico Deodato, titolare di una pasticceria, a fornire, senza corrispettivo e dietro minaccia, cestini natalizi per un valore di circa euro 500.

In primo grado le tre imputate erano state assolte.

La Corte d'appello, in riforma della sentenza assolutoria, ha ritenuto la sola Graziella Silipigni responsabile dell'estorsione ai danni del titolare della pasticceria (capo e), ed escluse le aggravanti contestate l'ha condannata alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 800 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, Domenico Deodato, e all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

I giudici di secondo grado hanno ritenuto che il ritiro da parte dell'imputata di cesti natalizi per un valore di circa euro 500,00, omettendo di pagarli, fosse l'effetto di una condotta estorsiva da inquadrare nel contesto ambientale e nella condizione di soggezione indotta in Domenico Deodato, titolare della pasticceria, e in Silvana Maiolo, all'epoca fidanzata del Deodato e addetta al banco dei dolci, dalla caratura criminale della famiglia Soriano, di cui la Silipigni faceva parte.

7.1. I difensori dell'imputata hanno presentato due distinti ricorsi per cassazione.

L'avvocato Francesco Muzzopappa ha dedotto due motivi.

Con il primo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, in quanto i giudici sarebbero incorsi in un vero e proprio travisamento delle testimonianze di Deodato e di Maiolo. Infatti, il primo ha reso dichiarazioni del tutto contraddittorie, essendo emerso in dibattimento che non è stato nemmeno presente al fatto; riguardo alla Maiolo si evidenzia come dalla sua testimonianza, anch'essa imprecisa, risulta che alla consegna dei cesti natalizi ordinati dalla Silipigni avrebbe provveduto ella stessa e che abbia liberamente e volontariamente inteso fare credito alla cliente con la quale esisteva un "buon rapporto", precisando di non aver mai richiesto il pagamento della merce "un po' perché aveva capito che la cliente non avrebbe pagato e un po' per ragioni di dignità". In ogni caso, si evidenzia come dalle testimonianze acquisite non risulti alcuna minaccia, neppure indiretta. Allo stesso modo, si ritiene che i risultati delle intercettazioni non apportino elementi significativi, considerando che si tratta di conversazioni generiche e non riferibili direttamente all'episodio in contestazione; lo stesso viene detto con riferimento all'incontro del marzo 2010 del Deodato con la Silipigni, accompagnata da Graziella D'Ambrosio e Rosetta Lopreiato, originarie coimputate.

Con il secondo motivo deduce la mancanza ovvero l'illogicità manifesta della motivazione che non si è confrontata con le indicazioni della difesa, pervenendo alla decisione di colpevolezza in maniera del tutto apodittica e con ragionamenti giustificativi privi di consistenza.

7.2. L'avvocato Diego Brancia ha dedotto tre motivi, variamente articolati.

Innanzitutto, ha contestato la sentenza impugnata sotto il profilo della illogicità della motivazione per avere dato rilevanza alle testimonianze di Deodato e Maiolo, risultate del tutto imprecise e generiche, ripercorrendo quanto evidenziato nel ricorso sopra esaminato.

Inoltre, sottolinea come la Corte d'appello, nel ribaltare le conclusioni assolutorie del primo giudice, si sia limitata ad una lettura alternativa dei risultati probatori, mentre avrebbe dovuto non solo offrire una motivazione completa e rafforzata prendendo in esame e censurando tutti gli aspetti presi in considerazione dalla sentenza del Tribunale, ma procedere alla rinnovazione dell'istruttoria nel rispetto delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. Dan c/ Moldavia) e nel rispetto dei principi del giusto ed equo processo.

Sotto un distinto profilo, censura la sentenza là dove prende in considerazione i risultati delle intercettazioni, considerandoli non come riscontri delle testimonianze, ma come prova diretta, nonostante il contenuto del tutto generico e con valenza neutra rispetto alla ricostruzione dei fatti, peraltro sovrapponendo una lettura alternativa rispetto a quella fornita dalla prima decisione.

Inoltre, censura l'utilizzo fatto dai giudici della sentenza "Genesi", sentenza di assoluzione dal reato associativo, da cui sono desunti elementi sulla famiglia Soriano riferibili a lassi temporali non coincidenti con i fatti oggetto del presente processo, elementi che vengono usati per evidenziare la responsabilità della Silipigni nel reato di estorsione.

Ancora, evidenzia l'insussistenza della condotta estorsiva e la assoluta mancanza di motivazione al riguardo, non emergendo dalla stessa sentenza alcun elemento caratterizzante la fattispecie estorsiva, neppure sotto il profilo di quella che viene definita "estorsione ambientale".

Con l'ultimo motivo deduce la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in considerazione del fatto che rispetto alla imputazione originaria di concorso in estorsione, la Corte d'appello ha condannato l'imputata in relazione ad una ipotesi di estorsione mono soggettiva, peraltro nei confronti di una diversa persona offesa.



8. Il ricorso del Procuratore generale.

Il Procuratore generale ha proposto ricorso per l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 in relazione ad una serie di reati attribuiti agli imputati. In particolare, si tratta delle estorsioni per le quali sono stati condannati Francesco Parrotta (capo b), Giuseppe Soriano (capi c, d, f), Carmelo Giuseppe Soriano (capo g), Gaetano Soriano (capo h), nonché dei danneggiamenti e incendi attribuiti a Leone Soriano (capi m, n, o, p, r, s, t).

Il ricorrente, deducendo vizio di motivazione e inosservanza dell'art. 7 cit., censura la sentenza per aver escluso l'aggravante sul presupposto che gli imputati non abbiano fatto utilizzo effettivo della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo e sottolinea che i giudici avrebbero trascurato di prendere in considerazione la giurisprudenza che, in relazione al reato di estorsione, ritiene integrata la circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso anche in presenza di un messaggio intimidatorio silente, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza di intimidazione tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a comportamenti violenti o minatori.

Inoltre, rileva come nell'episodio di cui al capo b) il Parrotta avrebbe posto in essere espliciti avvertimenti minacciosi ai danni del dipendente Giuseppe Valente, il quale successivamente subiva anche una violenta aggressione; lo stesso discorso viene fatto per le estorsioni ai danni di Filippo Castagna di cui ai capi g) ed h), attribuite rispettivamente a Carmelo Giuseppe Soriano e a Gaetano Soriano, in relazioni alle quali la vittima ha dichiarato di non aver preteso il pagamento della merce per timore di ritorsioni, dimostrando di avere consapevolezza della forza intimidatrice del *clan* Soriano; analogo discorso viene fatto per le estorsioni attribuite a Giuseppe Soriano (capi c, d, f); riguardo ai danneggiamenti di cui ai capi m, n, o, p, r, s, t che sarebbero stati ordinati da Leone Soriano ai danni dei figli dell'imprenditore Antonio Grasso, nonché ai danni di Francesco D'Andrea, Domenico Grasso e Rocco Mercatante, ritenuti responsabile della sua condanna per alcune estorsioni, si sarebbe trattato di ritorsioni trasversali tipiche di un metodo mafioso.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In quasi tutti i ricorsi si censura la sentenza impugnata per non aver disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, richiamando a questo proposito la nota giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, recepita da questa Corte di cassazione secondo cui il giudice di appello che intenda riformare *in peius* la pronuncia assolutoria ha l'obbligo di disporre la rinnovazione dell'istruttoria, allo scopo di procedere direttamente all'escussione delle prove orali, ogni qual volta ritenga di dover valutare diversamente l'attendibilità dei testimoni rispetto a quanto ritenuto in primo grado e ciò in ossequio ai principi di oralità e di immediatezza cui si ispira il sistema accusatorio (cfr., Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071; Sez. 6, n. 16566 del 26/02/2013, Caboni, Rv. 254623).

Tale giurisprudenza ha specificato come l'obbligo di rinnovazione della prova scatti solo nel caso in cui il giudice intenda variare il giudizio sulla attendibilità intrinseca della prova dichiarativa, mentre qualora non modifichi il giudizio di attendibilità, ma si limiti ad una interpretazione delle dichiarazioni alla luce del diverso apprezzamento di altri elementi di prova, non vi è alcuna necessità di rinnovazione (v., Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265879; Sez. 6, n. 16566 del 26/02/2013, Caboni, Rv. 254623). In sostanza, sulla base dell'art. 6 Cedu, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. *Dan v. Moldavia*), la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è necessaria nella sola ipotesi in cui il giudice d'appello operi un diverso apprezzamento di attendibilità della prova orale, ritenuta in primo grado non attendibile.

Il percorso di adattamento alla giurisprudenza europea ha condotto questa Corte a meglio delimitare l'obbligo di rinnovazione, escludendolo quando il giudice d'appello riforma la sentenza assolutoria di primo grado valutando diversamente il medesimo compendio probatorio, attraverso una rilettura degli esiti della prova dichiarativa che valorizzi elementi trascurati nella prima decisione ovvero evidenziando travisamenti in cui il primo giudice sia incorso nel valutare tali dichiarazioni (v., Sez. 2, n. 17812 del 09/04/2015, Maricosu, Rv. 263763).

Inoltre, deve osservarsi che nel caso della sentenza d'appello che riformi la sentenza assolutoria di primo grado la giurisprudenza di legittimità ha, da



sempre, ritenuto la necessità di una specifica motivazione, tale da confutare le ragioni rappresentate nel primo giudizio, richiedendosi di dimostrare l'insostenibilità, sul piano logico e giuridico, degli argomenti più rilevanti della sentenza riformata. In altri termini, la motivazione d'appello deve dare ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. Deve trattarsi di una motivazione "rafforzata", nel senso che deve farsi carico di confutare, specificamente, i principali argomenti addotti dal primo giudice, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza od incoerenza (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679). In sostanza, il giudice d'appello non può limitarsi ad una motivazione che, pur conforme ai canoni della logica e della coerenza, dia plausibile giustificazione dell'alternativa lettura delle emergenze processuali, ma deve spiegare perché non possano essere condivisi gli argomenti addotti in primo grado a sostegno dell'assoluzione. Questa giurisprudenza ha trovato nuovo impulso attraverso la valorizzazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. con la riforma del 2006.

Si tratta di un principio che finisce per svolgere una funzione di raccordo tra l'obbligo di motivazione rafforzata e il divieto di *reformatio in peius*, in quanto può ritenersi che l'interpretazione adeguatrice della giurisprudenza europea impone di includere l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, nel senso di escludere che possa reputarsi superato il dubbio ogni qualvolta, di fronte ad una diversa valutazione della prova dichiarativa che conduce ad un risultato in senso peggiorativo per l'imputato, il giudice di appello non abbia provveduto, in attuazione dei canoni di oralità e immediatezza, alla rinnovazione dell'istruttoria.

E' sulla base di questi principi, come sinteticamente riportati, che deve essere esaminata la sentenza d'appello oggetto dei ricorsi, con riferimento alle singole posizioni degli imputati, i quali, con diverse prospettive, hanno lamentato sia carenze nella motivazione per la mancata presenza di argomentazioni "rinforzate", sia l'omessa rinnovazione istruttoria.

2. Il reato associativo contestato a Leone Soriano, Giuseppe Soriano, Carmelo Giuseppe Soriano, Gaetano Soriano e Francesco Parrotta).

La sentenza d'appello, ribaltando la decisione assolutoria di primo grado, ha ritenuto responsabili del reato di associazione mafiosa Leone Soriano, Carmelo Giuseppe Soriano, Gaetano Soriano, Giuseppe Soriano e Francesco Parrotta. Sebbene solo i ricorsi di Leone e Giuseppe Soriano contengano motivi attinenti specificamente alla violazione dell'art. 6 Cedu, in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nonostante la *reformatio in peius*, appare necessario valutare complessivamente la sentenza sotto tale profilo con riguardo a tutti gli imputati, le cui posizioni sono strettamente connesse, tenuto conto che tali motivi possono giovare a tutti coloro a cui è stata contestata la partecipazione all'associazione (art. 587 cod. proc. pen.).

Inizialmente, l'accusa aveva ipotizzato l'esistenza di un'associazione su base familiare operativa tra il 2007 e il novembre 2012, in cui ai vertici vi erano i fratelli Leone e Gaetano Soriano, considerati dirigenti ed organizzatori, associazione di cui facevano parte Carmelo Giuseppe Soriano (figlio di Gaetano), Giuseppe Soriano (nipote di Leone e Gaetano) e Francesco Parrotta; inoltre, vi avrebbero partecipato anche Rosetta Lo Preiato, moglie di Leone, e Antono Carà, giudicato separatamente.

Il Tribunale ha ritenuto l'inesistenza dell'associazione, non rinvenendo alcuna base organizzativa, per quanto rudimentale, e non risultando ruoli e competenze all'interno del gruppo e neppure mezzi necessari al mantenimento dell'associazione. Soprattutto, i giudici di primo grado hanno escluso ogni capacità dimostrativa dell'associazione e della partecipazione ad un'associazione alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, Eugenio William Polito, Angiolino Servello, Michele Iannello e Bruno Faduli. Allo stesso modo sono stati ritenuti non sufficienti i risultati delle intercettazioni, così come le deposizioni delle vittime.

La Corte d'appello è, invece, pervenuta alla *reformatio in peius* ribaltando la sentenza di primo grado e ritenendo di non dover disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto il diverso giudizio di responsabilità è stato giustificato in base alla valutazione di altre fonti di prova autosufficienti, costituite dai risultati delle intercettazioni e da documenti non valorizzati (è il caso del "pizzino" sequestrato a Giuseppe Soriano), nonché dal recupero di dichiarazioni ritenute attendibili dal primo giudice, ma non sufficienti e che per effetto degli altri elementi di prova acquistano rilievo.

La Corte d'appello motiva il rovesciamento della decisione escludendo che si sia trattato di una diversa valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ed infatti nella motivazione si insiste nel sottolineare che alla decisione di colpevolezza si è pervenuti attraverso una riconsiderazione di altri elementi di prova, ritenuti trascurati dal primo giudice. In particolare: le chiamate in reità dei due collaboratori Servello e Polito vengono rivalutate e le loro dichiarazioni ritenute credibili nonostante il Tribunale li avesse ritenuti "testimoni" inattendibili; vengono poi rivalutate le intercettazioni ambientali da cui il giudice di appello desume la soggezione e l'intimidazione a carico della popolazione; vengono considerati elementi di riscontro anche alcune sentenze rese in precedenza; allo stesso modo vengono valorizzati i colloqui registrati in carcere; le stesse dichiarazioni reticenti delle vittime sono considerati elementi dimostrativi dell'esistenza di un'associazione; infine, la partecipazione degli imputati viene ritenuta provata soprattutto attraverso i reati fine.

Invero, la sentenza impugnata ha operato una profonda modifica sul giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori. Rispetto alle valutazioni negative contenute nella prima decisione, la Corte d'appello ha espressamente e specificamente ritenuto del tutto affidabili le dichiarazioni rese da Servello e Polito, sottolineando come attraverso una disamina analitica di esse sia possibile pervenire ad una "compiuta descrizione dell'esistenza ed operatività della cosca Soriano". In sostanza, il ribaltamento dell'esito processuale è affidato, soprattutto, alla diversa valutazione che di tali prove dichiarative è stata fatta in appello.

In primo grado la collaborazione di Polito è stata ritenuta innanzitutto generica nella ricostruzione dei fatti, ma soprattutto il Tribunale ha sottolineato che le sue dichiarazioni si riferivano al periodo 2002 - febbraio 2008, avente ad oggetto fatti estranei al capo di imputazione, che muove dal 2007; lo stesso discorso è stato fatto in ordine alle dichiarazioni di Servello, attinenti a circostanze tutte precedenti al periodo in contestazione, avendo iniziato la collaborazione nel 2005.

Rispetto a tali osservazioni critiche i giudici di secondo grado, pur riportando correttamente il punto di vista della sentenza di primo grado, non hanno offerto alcuna spiegazione, ma si sono limitati ad una rilettura del

contenuto delle accuse dei collaboratori, ritenendo di riscontrarle con altri elementi di prova.

Tuttavia, i riscontri considerati sono gli stessi di quelli presi in esame dalla prima sentenza e ritenuti, anch'essi, del tutto insufficienti a costituire, assieme alle dichiarazioni dei collaboratori, una consistente base probatoria per sostenere la sussistenza dell'associazione o, quanto meno, la partecipazione degli imputati all'associazione.

Le sentenze irrevocabili richiamate dalla sentenza di appello riguardano condanne subite da alcuni Soriano relative a singoli reati di estorsione e di cessione di stupefacenti, che non appaiono in grado di confermare l'esistenza di alcuna associazione; l'unica sentenza che ha ad oggetto il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. non è irrevocabile e riguarda Antonio Carà, che non risulta imputato nel presente processo.

I risultati delle intercettazioni ambientali vengono valorizzati dalla seconda sentenza, ma in maniera del tutto scollegata rispetto all'imputazione e ai fatti contestati ai ricorrenti, in quanto, anche a voler ritenere che siano dimostrativi di un assoggettamento omertoso della comunità indotto dall'uso della forza di intimidazione, non sembrano capaci di superare quanto motivatamente affermato dal Tribunale circa la difficoltà di attribuire ai Soriano alcuni danneggiamenti e, soprattutto, circa la natura di tali episodi, ritenuti atti teppistici fin a se stessi, in quanto non espressione di una definita programmazione criminosa finalizzata a tenere sotto controllo il territorio.

Anche l'episodio del "pizzino" affidato ad un detenuto in procinto di uscire dal carcere, su cui insiste la sentenza impugnata, è un elemento che è stato preso in attenta considerazione dal Tribunale, che lo ha ritenuto del tutto irrilevante ai fini della prova di una organizzazione criminosa mafiosa, potendo ritenersi che si è trattato di un tentativo di scagionare l'imputato da alcune accuse che gli erano state contestate.

In sostanza, deve riconoscersi che la diversa valutazione da parte della Corte d'appello si fonda prevalentemente su una complessiva rilettura delle dichiarazioni dei collaboratori, rovesciando il giudizio di inattendibilità che di essi aveva dato il Tribunale di Vibo Valentia, mentre il riferimento ad un più vasto compendio probatorio che, nella motivazione della sentenza di secondo grado vuole giustificare il diverso epilogo processuale, in realtà riguarda le medesime prove, già prese in considerazione dal primo giudice e ritenute non

idonee a suffragare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Ne consegue che data la centralità delle prove dichiarative nell'ambito del compendio probatorio in esame e considerata la minore rilevanza dei residui elementi di prova il giudice d'appello, per riformare la sentenza assolutoria, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e procedere all'esame dei dichiaranti.

Inoltre, si rileva l'esistenza del vizio di motivazione anche sotto il profilo del mancato supporto di argomenti dirimenti, in grado di evidenziare e superare le presunte carenze o insufficienze della decisione assolutoria, avendo omesso la sentenza impugnata di confrontarsi concretamente e criticamente con gli argomenti utilizzati dal primo giudice dando luogo a quella che la giurisprudenza definisce una "motivazione rafforzata".

Quanto precede determina l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al reato associativo contestato al capo A) a Leone Soriano, Giuseppe Soriano, Carmelo Giuseppe Soriano, Gaetano Soriano e Francesco Parrotta.

3. I danneggiamenti contestati a Leone Soriano.

3.1. Oltre che per il reato associativo, la Corte d'appello ha ritenuto Leone Soriano responsabile anche dei danneggiamenti di cui ai capi n) e t) ai danni di Antonio Grasso (incendio di un'autovettura) e Pasquale Grasso (taglio di 24 piante di ulivo), riformando la decisione assolutoria di primo grado.

In questo caso, il Tribunale analizzando i sette episodi di danneggiamento attribuiti all'imputato, ha escluso solo per quelli sopra indicati la sua responsabilità, ritenendo che per essi non si fosse raggiunta la prova certa che potessero essere riconducibili al Soriano, in qualità di mandante, per vendicarsi del "tradimento" di Domenico Grasso, padre dei due danneggiati. I primi giudici hanno considerato che sia Antonio che Pasquale avevano subito negli anni numerosi danneggiamenti, con la conseguenza di non poter escludere la possibilità che gli episodi di cui ai capi n) e t) potessero avere una matrice differente ed essere quindi slegati dagli intenti vendicativi, attuati in via trasversale, dall'imputato, anche considerando la modalità del danneggiamento posto in essere ai danni di Pasquale Grasso con il taglio degli ulivi; inoltre, sono state ritenute irrilevanti le conversazioni intercettate tra le

stesse persone offese, in cui non figura alcuna indicazione utile a individuare l'imputato come il mandante.

Rispetto a queste conclusioni, la Corte d'appello ha ritenuto che la trasversalità del danneggiamento riguarda comunque persone legate a Domenico Grasso e al suo patrimonio e, soprattutto, ha valorizzato l'intercettazione in cui Grasso mette in relazione il danneggiamento delle piante di ulivo con un precedente attentato alla cappella funeraria di famiglia, per cui era intervenuta la condanna dell'imputato.

La rivalutazione della Corte d'appello si basa su una motivazione che non affronta le argomentazioni offerte dalla sentenza di primo grado e si basa su indizi e ragionamenti logici che non mettono in crisi la decisione assolutoria e che, quindi, non appaiono in grado di superare il ragionevole dubbio circa la responsabilità dell'imputato per tali episodi di danneggiamento, responsabilità che alla fine viene riconosciuta in quanto il Soriano è stato ritenuto colpevole di un precedente attentato (alla tomba di famiglia dei Grasso). Peraltro, risulta omessa ogni considerazione su quanto il Tribunale ha evidenziato in ordine ai numerosi attentati subiti dai figli di Domenico Grasso e, di conseguenza, sulla difficoltà di attribuire i due danneggiamenti al Soriano.

Pertanto, la sentenza deve essere annullata con rinvio anche in relazione ai capi n) e t).

3.2. Il ricorso deve essere respinto per quanto riguarda gli altri episodi di incendi e di danneggiamenti contestati ai capi m), o), p), r), s), per i quali l'imputato è stato riconosciuto colpevole in primo e in secondo grado. I motivi proposti si limitano a censurare la ricostruzione operata dai giudici di merito, inoltre lamentando genericamente la mancata considerazione delle deduzioni difensive.

3.3. Con riferimento agli stessi capi deve, invece, essere accolto il ricorso del pubblico ministero – sebbene per ragioni non del tutto coincidenti –, che lamenta il mancato riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991.

La circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga

ad un sodalizio del genere anzidetto (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, De paola, Rv. 257065; Sez. 2, n. 322 del 02/10/2013, Ferrise; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella; Sez. 6, n. 30246 del 17/05/2002, Giampà).

Nella specie, la Corte d'appello ha motivato l'esclusione della circostanza con un vago riferimento ai contenuti delle missive, ma omettendo ogni considerazione sulle minacce poste in essere e, quindi, sul metodo utilizzato dall'imputato.

Anche su questo punto la sentenza deve essere annullata con rinvio, perché la Corte d'appello possa rivalutare complessivamente la sussistenza dell'aggravante in questione, peraltro collegata al giudizio sul reato associativo.

4. Le estorsioni contestate a Giuseppe Soriano

4.1. Con riferimento agli episodi di estorsione contestati a Giuseppe Soriano ai capi c), d) e f), ai danni di Deodato, titolare di una pasticceria, la Corte d'appello ha confermato la responsabilità dell'imputato, già affermata dal primo giudice.

A differenza che per l'estorsione di cui al capo e), il Tribunale ha valorizzato le intercettazioni tra Deodato e Castagna, in cui il primo fa riferimento esplicito ai Soriano "che comprano e non pagano" e in particolare all'episodio di cui al capo f), in cui Giuseppe Soriano avrebbe preso 12 cestini natalizi senza pagare. Dalle stesse intercettazioni risulterebbero provate anche le altre due estorsioni, una tentata (capo c) e l'altra consumata (capo d), sicché il fatto che Deodato abbia negato di avere ricevuto minacce estorsive viene superato, valorizzando tali intercettazioni. Tale ricostruzione è stata sostanzialmente condivisa dalla Corte d'appello. Rispetto alle deduzioni difensive volte ad evidenziare la mancanza di "timore" da parte del Deodato, i giudici di secondo grado, sulla base di una motivazione logica e coerente, hanno offerto una ricostruzione puntuale dei fatti, evidenziando come dalle conversazioni intercettate sia evidente "lo stato di completa prostrazione in cui versava il Deodato, disposto, contro ogni regola di buona amministrazione imprenditoriale, a consegnare merce gratuitamente ai componenti della famiglia Soriano".

Pertanto, i motivi diretti a censurare la sentenza per avere riconosciuto la sussistenza delle estorsioni devono ritenersi infondati e, conseguentemente, i relativi ricorsi rigettati.

4.2. Con riferimento agli stessi capi deve, invece, essere accolto il ricorso del pubblico ministero – sebbene per ragioni non del tutto coincidenti –, che lamenta il mancato riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991.

Invero, riguardo alle estorsioni la Corte territoriale ha premesso come in un territorio in cui è fortemente radicata la presenza del fenomeno mafioso, la mancanza di una richiesta estorsiva espressa, accompagnata da minacce, è circostanza neutra, sicché non comporta l'insussistenza del reato. In alcuni dei casi esaminati, i giudici hanno ritenuto che gli appartenenti alla famiglia Soriano hanno potuto pretendere l'ingiusto vantaggio senza la necessità di spendere l'appartenenza al *clan* o indurre la vittima ad adempiere, stante il timore di ritorsioni diffuso e radicato negli imprenditori e operatori commerciali della zona.

Peraltro, il ricorso a minacce c.d. implicite, ha comportato per i giudici di appello, l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, difettando nelle estorsioni specifiche condotte mafiose, mentre ha riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 c.p. (minaccia realizzata da un appartenente ad associazione mafiosa).

Secondo i giudici se l'agente non ha fatto utilizzo effettivo della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo l'aggravante di cui all'art. 7 cit. non si applica e nella specie non vi era necessità di utilizzare intimidazioni trattandosi di c.d. estorsioni ambientali. La Corte territoriale si è allineata a quella giurisprudenza di legittimità secondo cui l'aggravante di avere commesso il delitto di tentata estorsione avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di cui al suddetto art. 416-bis cod. pen., non va desunta dal fatto che l'imputato e un suo complice si siano presentati come rappresentanti di organizzazioni camorristiche e che le modalità dell'azione siano tipiche di queste ultime, senza, da un lato, accertare le effettive frasi pronunciate e, dall'altro, effettuare un adeguato esame delle modalità dell'azione posta in essere (Sez. 5, n. 39046 del 21/09/2007, Amura, Rv. 238185)

Tuttavia, la giurisprudenza ha ritenuto che la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, De paola, Rv. 257065; Sez. 2, n. 322 del 02/10/2013, Ferrise; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella; Sez. 6, n. 30246 del 17/05/2002, Giampà). Nel caso in esame la stessa sentenza ha riconosciuto l'esistenza di specifici comportamenti di minaccia, seppure in forma larvata o implicita, che andavano presi in considerazione al fine di stabilire la sussistenza dell'aggravante.

Su questo punto la sentenza deve essere annullata con rinvio, perché la Corte d'appello possa rivalutare complessivamente la sussistenza dell'aggravante in questione, valutando anche la effettiva ricorrenza della ritenuta aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., anch'essa collegata al giudizio sul reato associativo.

5. Il tentativo di estorsione contestato a Francesco Parrotta.

La Corte d'appello ha riformato la sentenza di primo grado nei confronti del Parrotta anche per il capo b). Secondo l'imputazione il Parrotta avrebbe posto in essere il tentativo di estorsione nei confronti di Pasquale Romano, titolare di una ditta di costruzioni, su mandato di Leone Soriano e Carmelo Giuseppe Soriano: avrebbe prima minacciato Giuseppe Valente, autista della ditta, che stava effettuando lavori per conto dei committenti Castagna, intimandogli di lasciare il cantiere, poi l'avrebbe anche picchiato, assieme ad altre due persone non identificate; all'esito la ditta del Romano avrebbe abbandonato i lavori.

Il Tribunale ha evidenziato come unico testimone diretto sia stato il solo Valente, in quanto gli altri testi hanno solo riferito cose apprese da quest'ultimo, mentre del tutto inattendibile è stata ritenuta la testimonianza di Pugliese, altro dipendente della ditta. Secondo l'ipotesi accusatoria Valente dopo essere stato minacciato da tre persone avrebbe riferito l'accaduto a Romano, il quale si sarebbe lamentato con i Castagna, che lo avrebbero rassicurato dicendogli che si era trattato di una bravata fatta da Parrotta e da

Carà, due giovani dipendenti di una ditta che già lavorava sul posto. La sentenza rileva però come i Castagna abbiano negato di avere fatto nomi al Romano e sottolinea la scarsa utilità della testimonianza dello stesso Valente: questi, dopo aver negato ogni cosa, sentito una seconda volta, avrebbe sostenuto di aver deposto il falso durante la prima testimonianza perché minacciato e riferisce il nome dell'aggressore, Francesco Parrotta. Tuttavia gli esiti della ricognizione effettuata, presenti lo stesso Parrotta, Carmelo Giuseppe Soriano e Giuseppe Soriano, hanno avuto un esito negativo, in quanto il Valente ha indicato Carmelo Giuseppe Soriano come il giovane che lo avrebbe aggredito (ma Soriano nello stesso periodo si trovava in carcere) e subito dopo ha riferito di riconoscere anche un altro aggressore, tale Carà, indicando però il Parrotta. Pertanto, il Tribunale non ha dato alcun credito a tale testimonianza, rilevando che il Valente ha sempre detto di aver riconosciuto uno solo dei tre aggressori, quello che lo minacciò il giorno precedente, sicché non ha ritenuto credibile l'avvenuto riconoscimento di due soggetti, peraltro del tutto errato in entrambi i casi.

La Corte d'appello, invece, ha ritenuto attendibile la testimonianza di Valente, osservando che dopo tutto ha riconosciuto Parrotta, e ha rivalutato la testimonianza indiretta di Romano che riferisce di avere appreso dai Castagna i nomi dei due ragazzi (Parrotta e Carà). Sicché la responsabilità di Parrotta viene giustificata con la testimonianza diretta di Valente e quella indiretta di Romano.

Si osserva che la Corte d'appello non ha preso in considerazione quanto rilevato dal Tribunale in ordine alla contraddizione del Valente che ha sempre detto di aver riconosciuto un solo aggressore: l'aver riconosciuto due aggressori - peraltro in modo errato - ha portato il Tribunale a ritenere il teste inattendibile. Su questo punto la motivazione della sentenza d'appello non offre spiegazioni adeguate all'obiezione del primo giudice e non consente di ritenere superato il "ragionevole dubbio" in ordine alla colpevolezza dell'imputato. Ne consegue che il rilevato vizio di motivazione determina l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata anche in ordine al reato di cui al capo b).

6. L'estorsione contestata a Graziella Silipigni.

I ricorsi proposti nell'interesse della Silipigni sono fondati nei limiti di seguito indicati.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ribaltato le conclusioni cui era giunto il Tribunale, rivalutando le testimonianze di Deodato e di Maiolo: del primo è stato evidenziato il racconto del contesto, cioè delle minacce e dei danneggiamenti del negozio nonché del fatto che i Soriano erano soliti non pagare i prodotti acquistati; della Maiolo è stata sottolineata la non inverosimiglianza del suo racconto, considerando lo stato di assoggettamento in cui ella si trovava. Ma soprattutto le due testimonianze sono state valorizzate attraverso le intercettazioni delle conversazioni tra Deodato e Castagna, ritenendo che si riferivano anche all'episodio di cui al capo e), desumendo ciò dalle successive intercettazioni di Leone Soriano (9.1.2012) e della Silipigni (5.1.2012), intercettazioni che confermerebbero le dichiarazioni stentate della Maiolo.

Il primo giudice, invece, aveva ritenuto il Deodato teste indiretto e reticente, la Maiolo, teste diretto, ma ugualmente impreciso e inattendibile; non aveva riconosciuto di nessun rilievo l'incontro delle tre imputate (Silipigni, Lo Preiato e D'Ambrosio) con Deodato dopo la denuncia di quest'ultimo, a cui avevano rappresentato la loro innocenza; infine, anche l'intercettazione tra Deodato e Castagna è stata ritenuta probatoriamente inconferente, dal momento che il riferimento alle condotte dei Soriano non poteva essere attribuito con certezza all'episodio di cui al capo e), avvenuto due anni prima.

In questo caso, deve ritenersi viziata la motivazione della sentenza d'appello in quanto, sulla base del medesimo compendio probatorio, si è limitata ad una lettura alternativa, omettendo di evidenziare, con argomenti dirimenti, oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, senza dimostrarne la insostenibilità, tale da non lasciare spazio a residui e ragionevoli dubbi sulla statuizione di colpevolezza. Le argomentazioni seguite dal secondo giudice non risultano possedere una forza persuasiva dirimente e superiore rispetto a quella della sentenza di assoluzione, mancando ogni spiegazioni in ordine alla ritenuta valorizzazione delle conversazioni tra Deodato e Castagna, oggetto di intercettazione, e avendo omesso di confutare quanto sottolineato dal Tribunale in ordine alla difficoltà di attribuire i riferimenti riguardanti la famiglia Soriano all'episodio contestato alla Silipigni, avvenuto ben due anni prima di detta conversazione.

La motivazione della sentenza d'appello che ribalti la decisione assolutoria deve confrontarsi specificamente con gli argomenti posti dal primo giudice a base della diversa soluzione e, inoltre, deve anche dare conto delle ragioni per cui la pronuncia non è più sostenibile. La decisione in questione si è confrontata con gli argomenti utilizzati dal Tribunale, ma dalla motivazione non emerge la sopravvenuta intrinseca insostenibilità della prima decisione. In altri termini, la motivazione della sentenza, limitandosi ad una lettura alternativa delle prove, non è in grado di far cadere "ogni ragionevole dubbio" in ordine alla colpevolezza dell'imputata.

Inoltre, pur non ricorrendo in questo caso l'ipotesi dell'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria la presenza di dati probatori incerti e comunque di natura decisiva avrebbero potuto giustificare una scelta differente, soprattutto in considerazione della circostanza che la Corte d'appello ha fatto riferimento ad una estorsione c.d. ambientale, sicché, in assenza di esplicite minacce, appariva necessario un accertamento sull'idoneità della condotta rispetto all'ingiusto risultato, da apprezzare con riferimento alle modalità con cui è stata posta in essere, avendo riguardo alla personalità sopraffattrice del soggetto agente (nella specie la Silipigni), accertamento che è stato compiuto in maniera astratta, in relazione alla famiglia Soriano in generale.

Per queste ragioni la sentenza deve essere annullata con rinvio. Valuterà il giudice del rinvio se il limite del ragionevole dubbio, secondo la regola di giudizio dettata dall'art. 533 cod. proc. pen., per essere superato necessiti, nel caso di specie, della diretta escussione delle fonti dichiarative (Deodato e Maiolo), alle quali il primo giudice ha negato ogni attendibilità.

7. Le estorsioni contestate a Gaetano Soriano e a Carmelo Giuseppe Soriano.

7.1. I ricorsi presentati nell'interesse di Gaetano Soriano e Carmelo Giuseppe Soriano sono fondati nei limiti di seguito indicati.

Nei confronti dei due imputati, padre e figlio, la sentenza d'appello ha riformato la decisione di primo grado e li ha condannati anche per gli episodi di estorsione loro rispettivamente contestati.

Entrambi erano stati assolti dal Tribunale in ordine al tentativo di estorsione posto in essere, in concorso tra loro, ai danni di Antonio Panzitta,



imprenditore edile, dal quale pretendevano la somma di euro 20.000 (capo w).

Secondo i giudici di primo grado, dai dati probatori acquisiti non sarebbe emerso alcun reato, non essendo emersa alcuna forma di minaccia rivolta al Panzitta, in quanto sarebbe stato quest'ultimo a telefonare a Carmelo Giuseppe Soriano per consegnare i 20.000 euro dovuti al padre; inoltre, si rileva che i rapporti di Panzitta con Soriano sono apparsi del tutto paritari, senza atteggiamenti di timore e la frase che Carmelo Giuseppe avrebbe rivolto a telefono alla pretesa vittima ("oggi ti picchia") è stata ritenuta scherzosa; lo stesso pizzino che in seguito Gaetano Soriano tenta di far arrivare a Panzitta non proverebbe l'estorsione, ma solo il tentativo di alleggerire la sua posizione processuale; infine, si tiene conto anche della circostanza che Panzitta ha sempre negato di aver subito l'estorsione.

La Corte d'appello ha offerto una lettura divergente, valorizzando, da un lato, la circostanza che il Panzitta non abbia saputo dare una giustificazione sull'origine del debito nei confronti del Soriano, dall'altro, dando rilievo all'episodio del "pizzino" e alla stessa attività lavorativa del Panzitta, impegnato nell'edilizia.

Invero, la Corte territoriale, per giungere ad un diverso esito processuale, ha trascurato di confrontarsi con le principali argomentazioni utilizzate dal primo giudice per giustificare l'assoluzione: si tratta della parte della motivazione relativa alla telefonata intercorsa tra Panzitta e Carmelo Giuseppe Soriano che, secondo la stessa impostazione accusatoria, costituirebbe la prova del tentativo di estorsione. Il Tribunale ha, innanzitutto, messo in rilievo il fatto che è stato Panzitta a telefonare a Carmelo Giuseppe Soriano per accordarsi sulle modalità di riscossione dell'assegno di euro 20.000; inoltre, ha evidenziato il tono scherzoso della frase rivolta dal Soriano al Panzitta, sottolineando in particolare l'assenza di ogni atteggiamento di sottomissione o di timore nei confronti del Soriano, situazione che, secondo i giudici, poteva giustificare l'esistenza di un rapporto effettivo di debito-credito tra Panzitta e Gaetano Soriano. Nessuna minaccia risulta mai stata posta in essere.

Rispetto a tale ricostruzione, il rilievo contenuto nella sentenza d'appello, secondo cui il Panzitta non avrebbe giustificato le ragioni del debito, non appare in grado di mettere in crisi la motivazione della prima decisione, in quanto non offre alcun contributo critico in ordine alla natura della telefonata,

alla assenza di minacce, all'atteggiamento del Panzitta nei confronti dei Soriano, senza considerare il fatto che la ritenuta mancata giustificazione del debito, oltre ad avere altre possibili spiegazioni, non dimostra che il pagamento richiesto fosse frutto di attività estorsiva.

Lo stesso elemento del "pizzino", valorizzato alla Corte territoriale, viene valutato attentamente dal Tribunale, che lo ha ritenuto sostanzialmente irrilevante.

In altri termini, la Corte d'appello finisce per fondare la decisione di condanna esclusivamente sul dato della mancata - o non cedibile - giustificazione del debito, motivazione che non appare in grado di disarticolare l'impostazione assolutoria della sentenza di primo grado.

Il rilevato vizio di motivazione determina l'annullamento con rinvio della sentenza nei confronti di Gaetano e Carmelo Giuseppe Soriano in relazione al reato di cui al capo w).

7.2. Fondato è anche il motivo dedotto nel ricorso di Gaetano Soriano e relativo al reato contestato al capo h).

L'episodio riguarda l'estorsione che sarebbe stata realizzata ai danni di Filippo Castagna, titolare di un'autofficina, da cui l'imputato si sarebbe fatto cambiare gratuitamente quattro gomme del suo fuoristrada.

Il Tribunale ha giustificato l'assoluzione soprattutto per la assoluta carenza della testimonianza resa dalla stessa persona offesa, ritenuta del tutto inaffidabile in quanto non ha mai saputo ricostruire in modo convincente e dettagliato gli avvenimenti. I giudici hanno messo in evidenza la faticosa testimonianza del Castagna, spesso interrotta dalle contestazioni del pubblico ministero, sottolineando l'incapacità del teste di raccontare l'episodio del cambio delle gomme, per concludere che "una deposizione del genere non permette in nessun modo di capire se, come e quando si siano svolti realmente i fatti, e chi se ne sia reso protagonista". In presenza di una testimonianza così lacunosa il Tribunale ha ritenuto che il "pizzino" con cui Gaetano Soriano ha tentato di suggerire la versione al Castagna, che doveva essere sentito come testimone, non è risolutivo, anche in considerazione del suo contenuto non univoco.

I giudici di secondo grado hanno, invece, valorizzato il significato del "pizzino", che dimostrerebbe il tentativo dell'imputato di subornare il teste e,

inoltre, hanno censurato le argomentazioni del Tribunale circa la non univocità del contenuto del pizzino.

In questo modo la Corte territoriale ha valorizzato un elemento probatorio indiretto, desumendo da questo la sussistenza del reato di estorsione, senza tener conto della valutazione operata dai primi giudici sia in relazione al significato del "pizzino", sia, soprattutto, con riferimento al giudizio negativo sulla testimonianza del Castagna, di cui in appello viene modificato il giudizio sulla sua attendibilità. In questo modo, in presenza della assoluta inidoneità della fonte principale di accusa (testimonianza del Castagna) a costituire la prova dell'estorsione, la Corte d'appello attribuisce una valenza determinante ad un elemento (consegna del pizzino) che in sede di primo grado era stato svalutato, omettendo di dare conto, con una motivazione rafforzata, delle ragioni per cui Castagna diventa teste affidabile e per le quali il pizzino non possa essere considerato come il semplice tentativo di subornare un teste per alleggerire la posizione processuale dell'imputato.

Il rilevato vizio di motivazione giustifica l'annullamento della sentenza con rinvio nei confronti di Gaetano Soriano in relazione al capo h).

7.3. Discorso quasi analogo deve essere fatto con riferimento all'estorsione contestata al capo g) a Carmelo Giuseppe Soriano.

Anche in questo caso la vittima è Filippo Castagna, al quale l'imputato avrebbe chiesto di eseguire gratuitamente riparazioni per il suo ciclomotore per un ammontare di euro 2.000 e il Tribunale, come per l'episodio contestato a Gaetano Soriano, ha assolto l'imputato perché la persona offesa si è dimostrata teste inaffidabile e le intercettazioni non hanno consentito di individuare l'episodio relativo all'imputato il cui nome non viene mai fatto.

Al contrario, i giudici di appello hanno ritenuto che, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, il teste Castagna abbia risolutamente confermato la sostituzione delle gomme e le riparazioni gratuite a favore dell'imputato, conferendo al testimone e alla sua deposizione una diversa attendibilità. In questo modo, i giudici di secondo grado hanno giustificato la riforma *in peius* sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa e nella specie decisiva, operazione che avrebbero potuto compiere solo a seguito della rinnovazione dell'istruttoria, dopo aver sentito nuovamente la testimonianza del Castagna. Infatti, come si è sopra evidenziato il giudice di appello per

riformare *in peius* una sentenza assolutoria è obbligato - in base all'art. 6 Cedu, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando intende operare un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale ritenuta in primo grado non attendibile. Nella specie il convincimento del secondo giudice non si è fondato su altri elementi di prova, in relazione ai quali la valutazione del primo giudice è mancata o è travisata, ma il giudizio di colpevolezza è stato giustificato esclusivamente sulla prova dichiarativa diversamente considerata.

Il rilevato vizio determina anche in questo caso l'annullamento della sentenza impugnata in relazione al capo g) contestato a Carmelo Giuseppe Soriano, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello competente per riascoltare il teste Filippo Castagna.

8. In conclusione, la sentenza impugnata, in accoglimento dei ricorsi degli imputati, deve essere annullata: nei confronti di Carmelo Giuseppe Soriano, Gaetano Soriano, Francesco Parrotta e Graziella Silipigni in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti; nei confronti di Leone Soriano, limitatamente ai reati di cui ai capi A), N) e T); nei confronti di Giuseppe Soriano, limitatamente al reato di cui al capo A).

In accoglimento del ricorso del pubblico ministero, deve essere annullata nei confronti di Leone Soriano con riferimento ai capi M), O), P), R) e S), limitatamente alla esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 e nei confronti di Giuseppe Soriano con riferimento ai reati di cui ai capi C), D), ed F), anche in questo caso limitatamente alla esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991.

L'annullamento sui capi e punti indicati deve essere disposto con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro.

Nel resto i ricorsi di Giuseppe Soriano e Leone Soriano devono essere rigettati.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Carmelo Giuseppe Soriano, Gaetano Soriano, Francesco Parrotta e Graziella Silipigni in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, nonché nei confronti di Leone Soriano,

limitatamente ai reati di cui ai capi A), N) e T), e Giuseppe Soriano, limitatamente al reato di cui al capo A).


Annula altresì la medesima sentenza con riguardo ai reati di cui ai capi C), D), ed F) attribuiti a Giuseppe Soriano, nonché ai capi M), O), P), R) e S) attribuiti a Leone Soriano, limitatamente alla esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991.

Rinvia per nuovo giudizio sui predetti capi e punti ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro.

Rigetta nel resto i ricorsi di Giuseppe Soriano e Leone Soriano.

Così deciso il 20 aprile 2016

Il consigliere estensore
Giorgio Fidelbo



Il Presidente
Francesco Ippolito

